



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti tecnici dell'Emilia-Romagna

Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola

OGGETTO: Indicazioni operative conclusione periodo di formazione e prova docenti ex Art.59 comma 4 D.L. 73/2021.

Come noto, il Decreto Ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, e il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2021, n. 310, disciplinano, per l'a. s. 2021/22, lo svolgimento e la conclusione del periodo di formazione e prova per i docenti cui è stato conferito l'incarico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge n. 73/2021.

Al fine di procedere tempestivamente all'organizzazione della prova disciplinare di cui all'articolo 6, comma 4, del citato Decreto Ministeriale n. 242/2021, si forniscono le seguenti indicazioni operative, in considerazione del fatto che si è in attesa del Decreto del Ministro di cui all'articolo 7 del summenzionato D.M. e della circostanza che la prova disciplinare di cui trattasi deve concludersi entro il mese di luglio 2022 (si veda art. 8 c.2 DM 242/2021).

Le operazioni di competenza dei Comitati di Valutazione di cui all'articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 310/2021, **per ciò che riguarda i docenti ex art.59 comma 4 D.L. 73/2021** di cui sopra, **devono concludersi preferibilmente entro il 15 giugno 2022 e comunque non oltre il 18 giugno 2022**, al fine di poter garantire l'espletamento della citata prova disciplinare.

Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni dei Comitati di valutazione, i Dirigenti Scolastici provvederanno ad emettere **nei confronti dei docenti di cui trattasi:**

- 1) in caso di giudizio favorevole, provvedimento motivato di "*positiva valutazione del periodo di formazione e prova*";

Dirigente: Chiara Brescianini

e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

- 2) in caso di giudizio non favorevole, provvedimento motivato di “*negativa valutazione del percorso di formazione e prova*”.

Giova evidenziare che il “*superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche*” come indicato all’art. 3 D.M. 310 del 27 ottobre 2021.

Come indicato nel D.L. 73/2021 art. 59 c. 8 “*In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo... [...]. La negativa valutazione del periodo formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’art. 1, c.119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*”

I Dirigenti Scolastici provvederanno a comunicare gli esiti del periodo di formazione e prova (*giudizio favorevole/giudizio non favorevole*) relativi ai docenti cui è stato conferito l’incarico a tempo determinato ex articolo 59, comma 4, del Decreto Legge n. 73/2021, compilando il modulo “*Rilevazione dati Docenti ex articolo 59, comma 4, D.L. 73/2021*” attivo sul servizio [Checkpoint](#) di questo Ufficio Scolastico Regionale (facsimile in allegato), **entro e non oltre sabato 18 giugno 2022.**

Per quanto non specificato nella presente nota, si rimanda al D.M. 310/2021 del 27 ottobre 2021 ed al D.M. 242 del 30 luglio 2021, allegati alla presente.

Si rappresenta che il rispetto dei termini fissati è fondamentale per consentire l’organizzazione della prova disciplinare e di tutti gli adempimenti utili all’assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui trattasi.

Si ricorda, infine, che i docenti di cui si discorre potranno essere confermati in ruolo solo ad esito del giudizio della prova disciplinare, ai sensi del predetto D.L. 73/2021 art. 59 c. 8 “*Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto*”.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Dirigente: Chiara Brescianini

e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it